

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA**

Tra

**la Società per la Gestione dei Servizi Pubblici di Reggio Calabria
(POLLUCE SS s.r.l.)**

e

il Comune di Reggio Calabria

Indice

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 1 | (Oggetto)..... | 3 |
| Art. 2 | (Durata)..... | 3 |
| Art. 3 | (Prestazioni) | 3 |
| Art. 4 | (Macro Obiettivi)..... | 4 |
| Art. 5 | (Disciplinari) | 4 |
| Art. 6 | (Interruzioni e sospensioni del servizio) | 5 |
| Art. 7 | (Divieto di cessione del contratto)..... | 5 |
| Art. 8 | (Sub-affidamento di attività)..... | 5 |
| Art. 9 | (Osservanza delle disposizioni di legge – Risarcimento danni - Riservatezza)..... | 6 |
| Art. 10 | (Ulteriori impegni del Comune)..... | 7 |
| Art. 11 | (Ulteriori impegni della Società)..... | 7 |
| Art. 12 | (Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Dlgs 231/2001) | 7 |
| Art. 13 | (Manutenzione ordinaria e straordinaria)..... | 8 |
| Art. 14 | (Politiche di sviluppo del servizio)..... | 8 |
| Art. 15 | (Corrispettivi) | 8 |
| Art. 16 | (Aggiornamento dei corrispettivi)..... | 9 |
| Art. 17 | (Pagamenti) | 9 |
| Art. 18 | (Attività di monitoraggio permanente)..... | 9 |
| Art. 19 | (Assicurazioni)..... | 10 |
| Art. 20 | (Rinnovi contrattuali)..... | 10 |
| Art. 21 | (Sanzioni amministrative e clausole penali) | 10 |
| Art. 22 | (Inadempienze – Diffida - Controversie) | 11 |
| Art. 23 | (Modifiche consensuali)..... | 12 |
| Art. 24 | (Trattamento dei dati personali Dlgs 196/2003)..... | 12 |
| Art. 25 | (Spese contrattuali)..... | 12 |
| Art. 26 | (Disposizioni finali) | 12 |

Prot. n. 0065626 del 22 aprile 2016
Registro di Settore n. 67 del 22 aprile 2016

IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA, con sede in Reggio Calabria, Palazzo S. Giorgio, Piazza Italia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nel seguito sinteticamente definito Comune (cod. Fiscale 00136380805), dott.ssa Maria Luisa Spanò, Dirigente del Settore Welfare –Macro Area Società Partecipate,

E

La Società per la gestione dei servizi pubblici locali di Reggio Calabria **POLLUCE G.S.S. S.R.L.** con capitale interamente posseduto dal Comune, con sede legale in Reggio Calabria, Piazza Italia snc., in persona del suo Amministratore Delegato, dott. Abenavoli Saverio Tancredi Angelo, nel seguito sinteticamente definita Società, iscritta al registro delle imprese di Reggio Calabria al n. 02897710808, data iscrizione il 07/09/2015, numero REA RC – 196847;

Premesso:

- Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 131 del 16.10.2014, avente ad oggetto “*approvazione atto costitutivo e statuto della società in House per la gestione dei servizi pubblici locali e della società in House per la gestione dei servizi strumentali del Comune di Reggio Calabria*”, è stata deliberata la costituzione della società per la gestione dei servizi pubblici locali con capitale sociale di € 250.000,00 e la costituzione della società per la gestione dei servizi strumentali con capitale sociale di € 100.000,00 e sono stati approvati gli schemi dei relativi atti costitutivi e statuti;
- con atto per Notar Stefano Poeta rep. N. 11992 del 05.08.2015, si è provveduto alla costituzione della società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico e avente come unico socio il Comune di Reggio Calabria per la gestione dei servizi strumentali del Comune di Reggio Calabria denominata “POLLUCE GSS S.R.L.” ed alla contestuale nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 18.1.2015, sono stati dettati, alle dette Società, gli indirizzi nelle materie di seguito elencate: **a)** Anticorruzione e trasparenza, **b)** Reclutamento del personale; **c)** Acquisizione di beni e servizi;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 07.04.2016 sono stati approvati gli schemi dei contratti di servizio rispettivamente sotto la lettera A) e la lettera B), da stipulare con le società Castore SSL srl e Polluce GSS srl;
- con la determinazione n. 858 del 22/04/2016 è stato disposto di stipulare con le suddette Società i relativi contratti di servizio;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente contratto prevede e disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto societario, i rapporti tra il Comune di Reggio Calabria (d'ora in poi "il Comune") e la Società POLLUCE GSS s.r.l. (d'ora in poi "Società") in merito all'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di Reggio Calabria, indicati al successivo articolo 3.
1. L'affidamento di cui al presente contratto segue le modalità del cosiddetto *in house providing*, come definito dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, e come tale è assoggettato alle disposizioni normative, tempo per tempo vigenti, alle quali è sottoposto il Comune, nonché al controllo analogo dello stesso Comune, articolato nelle seguenti tipologie:
 - a. controllo societario;
 - b. controllo economico/finanziario;
 - c. controllo di efficienza / efficacia;
 - d. controllo sulla gestione.E' attribuito al Comune il diritto-dovere di indirizzo e di controllo, preventivo, concomitante e consuntivo, delle attività organizzative, amministrative e gestionali della Società e di concorrere alla definizione della programmazione delle stesse.
2. Gli organi amministrativi della Società sono tenuti a conformarsi tempestivamente agli indirizzi ed alle richieste informative e documentali impartiti dal Comune ed, in caso contrario, previa diffida del Dirigente, sono sottoposti alla procedura di revoca.

Art. 2
(Durata)

1. Il presente contratto ha la durata di dieci anni dal momento della sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo, secondo le modalità ed i tempi previsti nell'art. 20. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 3
(Prestazioni)

1. L'oggetto dei singoli servizi affidati, secondo la decorrenza di cui all'articolo 5 comma 4, è costituito dalle prestazioni di seguito indicate, tutte ricadenti nel territorio Comunale:
 - a) Manutenzione e pulizia di immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale quali edifici istituzionali, scuole e servizio di collaboratori scolastici, con esclusione degli edifici giudiziari (in breve "edilizia");
 - b) Manutenzione e conduzione del complesso edilizio costituente il Centro Direzionale, con esclusione degli uffici giudiziari (in breve "Ce.Dir.").
2. I suddetti servizi, per come meglio indicato al successivo articolo 5, saranno condotti dalla Società secondo le specifiche modalità contenute in ciascuno dei rispettivi Disciplinari, da approvarsi comunque entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente.
3. I suddetti servizi comprendono anche le attività di pronto intervento, come definite nei singoli disciplinari di cui al comma precedente.
4. Le parti convengono che, all'avvio delle attività, saranno affidati i servizi di cui alla

lettera a) del precedente c.1. e che, nel corso della durata del contratto, sulla base di valutazioni di oggettiva convenienza, potranno:

- a. definire la conduzione di ulteriori servizi rientranti nell'oggetto sociale della Società, ma non espressamente contemplati nel presente contratto, ferma la previsione di cui al comma 2;
 - b. variare talune prestazioni connesse al servizio disciplinato, immutato il corrispettivo complessivo dello stesso, al fine di contemprarne altre che, tempo per tempo, dovessero manifestarsi, senza che ciò causi maggiori costi per la società.
5. Le previsioni di cui al comma 4 lett. a dovranno essere contenute in apposito atto posto quale appendice al presente contratto specificandone durata, comunque non superiore alla vigenza contrattuale di cui all'articolo 2, contenuto, ed importo, e regolarmente disciplinate ai sensi del comma 2. Ove la predetta previsione sia ricondotta ad un servizio già disciplinato, questa costituisce appendice al relativo disciplinare se ad essa integrata o complementare.

Art. 4 (Macro Obiettivi)

1. I servizi, cui sono preordinate le attività regolate dal contratto, perseguono i seguenti obiettivi generali:
 - a) assicurare l'efficiente gestione dei servizi sul territorio comunale di Reggio Calabria nonché la conservazione degli impianti, degli immobili, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio del servizio stesso nella loro piena efficienza;
 - b) garantire che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità e nel rispetto dei livelli di qualità, imparzialità e neutralità del servizio, anche al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utenti nel rispetto delle condizioni fissate dalla Carta della qualità dei servizi.

Art. 5 (Disciplinari)

1. I servizi affidati sono svolti nel rispetto delle modalità e prescrizioni contenute nei disciplinari di cui all'art.3 comma 2.
2. Come meglio precisato nei singoli disciplinari, le prestazioni da svolgere saranno programmate attraverso preventivi "Piani operativi annuali e mensili", concordati con il Comune ed aggiornati nel corso della rispettiva vigenza in base alle esigenze che potranno emergere su iniziativa di una delle due parti.
3. Per il conseguimento degli obiettivi quali-quantitativi, crescenti per ogni annualità di servizio, ciascun disciplinare approvato dalla Giunta Comunale, deve contenere gli standard operativi e gli indicatori di risultato (di efficienza ed efficacia), nonché i seguenti ulteriori elementi fondamentali:
 - a) i termini e le modalità di esecuzione del servizio e le relative sanzioni/penali previste;
 - b) ai sensi dell'articolo 6, i termini e le modalità di gestione delle eventuali interruzioni di servizio e le relative sanzioni/penali previste;
 - c) la dimensione economica e la modalità di esecuzione del prescritto standard operativo, anche per l'applicazione di sanzioni/penali.
 - d) schema/modello di reportistica e di programmazione e pianificazione delle attività.
4. Le prestazioni di cui all'articolo 3 comma 1 diverranno contrattualmente operative dal giorno successivo la data di sottoscrizione di ciascun autonomo

disciplinare di cui al presente articolo, previa redazione dello stato di consistenza dei beni oggetto di affidamento. A tal fine, il dirigente competente per servizio, e deputato al controllo operativo, in contraddittorio con la Società, redige lo stato di consistenza dei beni rientranti nel servizio stesso. Lo stato di consistenza, ove necessario, potrà essere redatto suddividendo il territorio comunale in aree omogenee (quartieri, circoscrizioni), ai fini della totale assunzione di responsabilità da parte della stessa Società.

5. Il Consiglio comunale e la Giunta, ciascuno per la parte di competenza, sentiti i dirigenti preposti al controllo delle attività affidate, annualmente (entro il mese di Gennaio) verificano l'andamento dei parametri obiettivo dell'anno precedente, e stabiliscono i nuovi valori per l'anno di competenza.

Art. 6

(Interruzioni e sospensioni del servizio)

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dalla Società, salvo cause di forza maggiore; in quest'ultimo caso deve essere ripristinata nel minor tempo possibile, dal momento della cessazione della causa impeditiva.
2. La Società garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione del servizio minimo previsto, secondo quanto stabilito dalla legge 12/06/90 n°146 e dagli accordi sindacali stipulati in sede nazionale e locale.
3. Le modalità operative che regolano l'interruzione e la sospensione del servizio sono definite dai singoli disciplinari relativi ai singoli servizi.
4. In caso di abbandono o sospensione ingiustificata del servizio da parte della Società, il Comune potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, alla medesima per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa su di essa delle spese sostenute e con l'applicazione delle penali ai sensi del successivo art. 21. Per l'esecuzione d'ufficio, il Comune potrà avvalersi di altre aziende o di privati nel rispetto della vigente normativa.

Art. 7

(Divieto di cessione del contratto)

1. E' fatto divieto alla Società di cedere a terzi il presente contratto di servizio.
2. Ogni patto in violazione del divieto di cui al comma 1 è nullo e determina la risoluzione di diritto del contratto stesso mediante l'esercizio della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 22.

Art. 8

(Sub-affidamento di attività)

1. La Società, nei limiti di cui al successivo comma 5, può sub-affidare fasi o segmenti di attività di cui è incaricata ai sensi del presente contratto e conseguenti disciplinari, previa determinazione assunta dal dirigente competente al controllo del disciplinare all'interno del quale l'autorizzazione è richiesta. La determinazione autorizzativa deve esplicitare le motivazioni di carattere economico e funzionale del ricorso a tale scelta e, tenuto conto delle specificità riferibili alla società «in house providing», la procedura di legge, ovvero regolamentare, che la Società dovrà eseguire. E' fatto obbligo alla Società di comunicare al detto dirigente gli esiti procedurali
2. La Società rimane titolare e responsabile del servizio affidato, nonché degli obblighi contrattuali, ai sensi di quanto previsto nel presente contratto, sia nei confronti del Comune che dell'utenza.

3. In ogni caso, la Società è tenuta a dare atto del rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 1 nei documenti di bilancio e nei periodici report sul servizio da trasmettere al Comune. Il reiterato mancato rispetto degli impegni assunti comporta risoluzione del contratto con le modalità di cui all'art.22.
4. Il rapporto di sub-affidamento decade comunque di diritto alla cessazione dell'affidamento del pubblico servizio. Tale clausola dovrà essere riprodotta e controfirmata espressamente nel contratto di sub-affidamento
5. Le attività esternalizzate mediante sub-affidamento non potranno, in ogni caso, superare, nel valore, il 25% (venticinque percento) del corrispettivo complessivo annuo del disciplinare di riferimento.
6. La Società è obbligata, in caso di sub-affidamento, a rispettare le disposizioni normative, tempo per tempo vigenti, alle quali è assoggettato il Comune.

Art.9

(Osservanza delle disposizioni di legge – Risarcimento danni - Riservatezza)

1. La Società, nell'espletamento dei servizi affidati, dovrà sempre osservare e far osservare le vigenti norme di legge ed adottare, di propria iniziativa, i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno a persone, animali o cose; ed in ogni assume, verso il Comune, la responsabilità per qualsiasi tipo di danno diretto e/o indiretto che possa derivarne per atti o fatti ed omissioni proprie o di eventuali suoi ausiliari e collaboratori comunque connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. La Società si impegna a tenere indenne, sia civilmente che penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività derivanti dalla attuazione del presente contratto, sia esso provocato direttamente ovvero attraverso altri soggetti.
3. Qualora nell'esecuzione dei lavori la Società danneggiasse opere di terzi dovrà provvedere al risarcimento dei danni.
4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Comune potrà avvalersi dell'escussione delle polizze assicurative stipulate dalla società ai sensi del successivo art. 19.
5. Il Comune autorizza la Società a conservare nei suoi archivi i dati forniti ed a utilizzarli esclusivamente nell'ambito dell'attività oggetto del presente contratto.
6. La Società si impegna a non divulgare, se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte del Comune, tutti i documenti e le informazioni che saranno messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi, le notizie ed i dati afferenti ai criteri di organizzazione e pianificazione e, in generale, ogni elemento di informazione che riguardi il Comune, nonché i documenti elaborati dalle parti nell'ambito del presente contratto, che hanno carattere riservato.
7. In caso di accertata responsabilità personale, la Società si impegna ad allontanare, dalle funzioni assegnate, chi dei suoi dipendenti, ovvero amministratori, sia venuto meno all'obbligo della riservatezza, sempre fatto salvo l'esercizio di eventuali azioni civili o penali.
8. La Società è obbligata all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento poste a tutela della riservatezza personale.

Art 10
(Ulteriori Impegni del Comune)

1. Il Comune di Reggio Calabria opererà in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per consentire alla Società di avviare e svolgere ciascuna attività sulla base dei rispettivi Standard Operativi. In particolare si impegna a:
 - mettere la Società in condizione di conoscere ed utilizzare i sistemi informatici utilizzati, alla data della sottoscrizione del presente Contratto, nella gestione dei servizi ad essa affidati;
 - fare quanto nella propria disponibilità, fermo restando quanto previsto nel presente Contratto ed in conformità alla normativa di volta in volta applicabile, per concedere o procurare, in tempi ragionevoli, i permessi e le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi;
 - individuare e comunicare alla Società le procedure di controllo che riterrà necessarie al fine del corretto svolgimento dei servizi che formano oggetto del presente Contratto;
 - cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte della Società con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Art 11
(Ulteriori impegni della Società)

1. La Società si impegna, inoltre:
 - a. A perseguire l'obiettivo del raggiungimento di un risultato economico netto di bilancio che non comporti in capo al Bilancio del Comune l'obbligo di accantonamento di cui all'art. 1 comma 551 della legge 147/2013;
 - b. ad osservare ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, nonché dalle eventuali società specializzate di cui si potrà avvalere, nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, le norme derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e, in genere, ogni altra disposizione a tutela dei lavoratori, vigente o sopravveniente nel corso del presente contratto, tenuto conto degli elementi di fatto che caratterizzano il lavoro stesso;
 - c. a conformarsi, nello svolgimento della propria attività e nella prestazione dei servizi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, integrazioni e specificazioni, anche regolamentari;
 - d. a collaborare fattivamente con il Comune nella definizione dei programmi operativi e nella loro verifica ed adeguamento, con le modalità previste nei singoli disciplinari;
 - e. a correggere a sue spese ed in un ragionevole lasso di tempo, e comunque non oltre i termini assegnati dal Comune, gli eventuali errori imputabili esclusivamente all'operato della stessa Società;
 - f. a non divulgare dichiarazioni a mezzo stampa che possano ledere l'immagine del Comune.

Art. 12
(Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001)

1. Al fine di assicurare la trasparenza della gestione e la tracciabilità delle

operazioni, oltre agli impegni di cui all'articolo precedente, la Società si impegna altresì:

- a. ad organizzare la propria struttura aziendale e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficace e coordinato con l'attività amministrativa del Comune di Reggio Calabria, avendo altresì cura di presidiare e verificare la correttezza dei comportamenti dei propri organi e dei propri dipendenti;
- b. ad adottare e mantenere aggiornato un modello di organizzazione ai sensi del DLGS 231/2001.

Art. 13

(Manutenzione ordinaria e straordinaria)

1. In ogni caso i corrispettivi dei servizi di cui all'art.3 sono remunerativi delle attività di manutenzione ordinaria, eccezion fatta per i costi, previamente autorizzati dal Comune e rendicontati a parte, sostenuti dalla Società per i materiali destinati alla manutenzione straordinaria.
2. I programmi ed i piani operativi concordati tra Comune e Società, i cui contenuti specifici sono descritti nei singoli Disciplinari, potranno prevedere l'utilizzo del personale della società, destinato allo specifico servizio, sia per attività di manutenzione ordinaria sia straordinaria.

Art. 14

(Politiche di sviluppo del servizio)

1. Il Comune, in qualità di ente titolare delle funzioni di gestione e controllo del territorio, riconosce che, al fine di garantire un adeguato livello di servizio, la Società ha necessità di conoscere le politiche di sviluppo e urbanizzazione cittadine con un anticipo di sessanta giorni prima della realizzazione dei necessari interventi incrementativi o riorganizzativi del servizio.
2. Il Comune si impegna a comunicare i piani ed i programmi di sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti abitativi o di nuova organizzazione, nuovi insediamenti produttivi, commerciali, direzionali o altro) per acquisire eventuali osservazioni e consentire alla Società un'opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli investimenti relativi a eventuali potenziamenti o estensione del sistema.

Art. 15

(Corrispettivi)

1. I corrispettivi annui complessivi dovuti per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto di servizio, fermo quanto pattuito agli articoli 3 e 5, suddivisi per tipologia di servizio, sono i seguenti:
 - a) "Edilizia", euro 1.880.000,00 (unmilioneottocentottantamila/00), oltre IVA;
 - b) "Ce.Dir.", euro 524.000,00 (cinquecentoventiquattromila/00), oltre IVA.
2. I corrispettivi di cui al comma 1 comprendono anche una quota a copertura dei costi dei materiali usati e necessari.
3. Ai corrispettivi stabiliti potranno essere applicate riduzioni in seguito all'imposizione di specifiche penali, come previste nel successivo art. 21 e nei singoli disciplinari saranno soggetti a revisione, in più o in meno, in funzione degli scostamenti dagli obiettivi e standard fissati.

Art 16
(Aggiornamento dei corrispettivi)

1. I corrispettivi di cui all'art.15, sono aggiornati annualmente in base al Tasso Programmato d'Inflazione come riportato nella Nota di Aggiornamento Al Documento di Economia e Finanza (DEF) presentato annualmente dal Governo.

Art. 17
(Pagamenti)

1. Sulla base dei corrispettivi pattuiti annualmente, di cui all'art. 15 per i servizi affidati verrà corrisposta un'anticipazione pari al 25% da versarsi all'atto della sottoscrizione dei relativi disciplinari, e, successivamente, con cadenza annuale. Tale acconto verrà scomputato mensilmente in percentuale.
2. Il calcolo dei corrispettivi dovuti alla Società, determinati secondo le modalità descritte all'art.15, verrà effettuato mensilmente sulla base delle attività effettivamente svolte in relazione a ciascun servizio, secondo le modalità definite dal disciplinare di ciascun servizio.
3. Il Comune provvederà a corrispondere gli importi dovuti entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture.
4. Ai fini della corresponsione di cui al comma che precede, nel caso di riscontrate difformità, il termine è interrotto con comunicazione alla Società a cura del dirigente a cui è demandata la responsabilità della liquidazione. Trascorsi 10 (dieci) giorni senza che la Società abbia adeguatamente regolarizzato la difformità ovvero che essa non sia stata accolta dal dirigente, la procedura di pagamento proseguirà per le prestazioni regolarmente rese, previo deposito, da parte della Società, di una nota di credito riferita al corrispettivo delle prestazioni difformi in quanto non prestate o parzialmente rese.

Art 18
(Attività di monitoraggio permanente)

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 461, lett. d) della Legge 244/2007, la Società è impegnata ad adottare di concerto con il Comune, la metodologia ed il sistema di monitoraggio permanente e del rispetto dei parametri fissati nel disciplinare di servizio e di quanto stabilito nella carta di qualità dei servizi, da effettuarsi con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
2. Ai fini del finanziamento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2, comma 461, della legge 244/2007, la Società istituisce annualmente un apposito fondo predeterminato nella misura minima del 2 (due) per mille del corrispettivo annuo. Tale importo sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, vigente di tempo in tempo.
3. Fanno parte del monitoraggio i seguenti strumenti:
 - a) Report trimestrale sull'andamento aziendale;
 - b) Report annuale sull'andamento aziendale e sull'attività di esercizio espletata;
 - c) verifiche interne "ad hoc", inerenti la rispondenza delle modalità di compilazione del report e di rilevazione e calcolo degli indici;
4. Il Comune procederà alla verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nei disciplinari di servizio.
5. Le previsioni di cui al presente articolo sono realizzate sotto la diretta responsabilità

del Comune.

6. Le parti concordano nell'assumere il " Rapporto annuale sull'esercizio" ed i "Report trimestrali", quale stato di fatto del livello qualitativo e quantitativo del servizio erogato e della situazione organizzativa, economica e finanziaria dell'azienda; le parti concordano, in particolare, che i dati contenuti nei rapporti rappresentano la situazione di riferimento su cui vengono definiti e misurati gli obiettivi del contratto.

Art. 19
(Assicurazioni)

1. La Società assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà o godimento per il rischio di perdita, danno o distruzione per incendio, fulmine o terremoto, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. A tale scopo il rappresentante della Società deve accendere apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per un massimale di € 5.000.000,00 (Euro cinque milioni/00) per tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione del servizio.

Art. 20
(Rinnovi contrattuali)

1. Ai sensi dell'articolo 2, le parti provvederanno, qualora la vigente normativa lo consenta e nel rispetto dei vincoli da essa imposti, ad avviare le trattative entro i dodici mesi precedenti alla data di scadenza del contratto vigente.
2. Ove l'accordo per il rinnovo non dovesse essere raggiunto entro la scadenza del contratto vigente, potrà essere autorizzato dal Comune lo svolgimento, per non più di tre mesi, e per uno sola volta, del servizio a cura della stessa Società, allo scopo di non determinare un'interruzione del servizio medesimo.
3. L'entità dei corrispettivi, nel caso di cui al comma precedente, sarà provvisoriamente determinata nella misura corrispondente al periodo di vigenza del contratto, fatti salvi i conguagli conseguenti al definitivo accordo, e corrisposta in ragione di 1/12 per ciascuno dei mesi di effettiva durata.

Art. 21
(Sanzioni amministrative e clausole penali)

1. Per gli inadempimenti degli obblighi di cui al presente contratto di servizio, compresi quelli inerenti il mancato conseguimento degli standard qualitativi e tecnici statuiti nei disciplinari, laddove i medesimi non siano qualificabili come «essenziali» alla corretta esecuzione degli obblighi di servizio imposti con il presente contratto, si renderà applicabile una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, in ragione della gravità dell'inadempimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1382-1383 del c.c., previa contestazione dei relativi addebiti e secondo le procedure di cui ai successivi commi.
2. Nel caso in cui si verificano inadempimenti agli obblighi stabiliti dal presente contratto, per colpa imputabile alla Società, il Comune notificherà alla Società stessa una diffida, in conformità di quanto previsto al successivo articolo.
3. Ove la Società non provveda a rimuovere l'inadempimento, nel termine stabilito, il Comune applicherà le penali descritte.
4. Nella contestazione il Comune valuterà se l'inadempimento o l'infrazione, atteso il carattere di essenzialità e reiterazione, non possa essere oggetto di applicazione delle

sanzioni amministrative, costituendo, invece, motivo di attivazione della procedura di eventuale risoluzione anticipata del contratto, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 22.

5. In caso di cessazione o risoluzione del rapporto la Società è obbligata a restituire al Comune i dati e le procedure comunali presenti sulle macchine di sua proprietà, su idoneo supporto magnetico, così come sono registrati.

Art.22

(Inadempienze – Diffida - Controversie)

1. I contraenti si impegnano, qualora una delle parti non ottemperasse agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto e/o alle disposizioni di legge o regolamento in materia, ad intimare alla parte inadempiente formale diffida, tramite PEC, lettera raccomandata da recapitarsi a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo telegramma o fax, in cui devono essere elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi.
2. La parte inadempiente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni e/o per sanare la situazione di inadempienza.
3. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, a mente dell'art. 1456 e successivi del c.c., allorquando la Società' incorra in una o più delle seguenti situazioni di infrazione e/o inadempimento:
 - a) abbia gestito il servizio in modo gravemente inefficiente. La prova delle intervenute inefficienze potrà essere fornita anche attraverso le attività di vigilanza e controllo e con le procedure di cui al vigente REGOLAMENTO (del. C.C. n°66 del 28.12.2012 e ss.mm.ii);
 - b) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli obblighi di servizio ed alle prestazioni dovute sulla scorta del presente contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative settoriali o generali, ancorché non aventi una diretta rilevanza penale, al rispetto delle quali sia comunque inderogabilmente tenuto;
 - c) abbia omesso di realizzare, per causa ad essa imputabile, nei modi e termini previsti dal piano degli investimenti, una o più delle attività di cui all'art. 5 del presente contratto.
4. La parte che intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa contesta dettagliatamente alla controparte l'inadempienza riscontrata, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine non inferiore a 20 giorni ovvero al maggior termine che si ritenga congruo rispetto alla natura dell'adempimento.
5. La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro i 10 giorni successivi a quello del ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 2).
6. Qualora la parte diffidata non cessi il proprio comportamento inadempiente – ovvero laddove non controdeduca, nei termini assegnati, circa la contestata inadempienza, il presente contratto potrà esser risolto.
7. Qualora tra il Comune e la Società sorgessero controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto, comprese quelle relative alle penali di cui all'art. 21, ciascuna parte può notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto. In seguito alla notificazione il Comune e la Società nomineranno un proprio referente ciascuno entro il termine di 10 giorni dalla formalizzazione della contestazione o della controversia. I referenti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo qualora necessario – al parere di un esperto nominato di comune

- accordo tra le parti se la questione riveste particolare complessità giuridica o tecnica.
8. Nel caso in cui le parti non addivengano, ai sensi del comma precedente, ad una composizione amichevole della controversia insorta, entro il termine massimo di 3 (TRE) mesi dalla formale apertura della controversia, la procedura di composizione amichevole della vertenza, di cui al comma precedente, dovrà ritenersi non più precedibile e le stesse potranno adire alle ordinarie tutele giudiziarie.
 9. Delle riunioni e delle conclusioni della procedura di cui ai commi precedenti è redatto apposito verbale trasmesso alle parti in causa.
 10. Per la risoluzione di eventuali controversie, è competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

Art. 23

(Modifiche consensuali)

1. Ogni eventuale modificazione consensuale del presente contratto dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

Art. 24

(Trattamento dei dati personali D.lgs. 196/2003)

1. Ai sensi e nel rispetto del D.lgs. 196/2003, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione del presente contratto esclusivamente per gli scopi ad esso afferenti ed, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 10 e 13 della Legge suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.

Art. 25

(Spese contrattuali)

1. Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, sua registrazione, trascrizione e quant'altro di diritto sono a carico della Società.

Art. 26

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, trovano applicazione le disposizioni contenute o richiamate nelle disposizioni facenti parte della legislazione comunitaria e nazionale in materia di pubblici servizi, nelle disposizioni del codice civile ed in quelle dei regolamenti comunali, anche ricorrendo al procedimento analogico, in quanto non espressamente derogate.
2. Le clausole del Contratto ivi inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativo- modificativi, saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente anche per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative dei prezzi per la Società, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In applicazione di quanto previsto dall'art. 243, comma 3-bis, d.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 18, comma 2-bis, D.L. n. 112/2008 e ss.mm.ii, qualora si verifichi una o

più delle condizioni di deficitarietà strutturale, la Società attiverà interventi volti alla riduzione delle spese di personale, sino al ripristino delle conformi condizioni di operatività. Il riconnesso processo di riassorbimento delle condizioni che hanno determinato la deficitarietà strutturale potrà svilupparsi entro un congruo periodo comunque non superiore ai cinque esercizi, ove ciò non determini a sua volta un aggravio della situazione economico-gestionale.

Per il Comune di Reggio Calabria
Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Maria Luisa Spanò

Per la Società Castore SPL s.r.l
L'Amministratore Delegato
Dott. Saverio Tancredi Angelo Abenavoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. DPR 2000/445
D.lgs. 82/2005, art. 11 c.13 d.lgs. 163/2006, art. 6 c.4 DL 179/2012 e norme collegate il quale
sostituisce il formato cartaceo e la firma autografa